



COMUNE DI PISTOIA

AMBSP - DIR U.O.IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEGLI ANIMALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Identificativo
Documento:
2159824**

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

2475

del

18/11/2019

OGGETTO:

VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELLE N.T.A. A SEGUITO DI MONITORAGGIO AI SENSI DEGLI ART. 30 E 32 DELLA L.R. 65/2014" - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 10/2010 E SS.MM- PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*, approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001;

VISTA la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, e s.m.i., recante *“Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 25 Maggio 2017 l'Amministrazione Comunale ha nominato il sottoscritto, Dirigente del Servizio Ambiente e Cimiteri, quale *“Autorità Competente”* in materia di VAS ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. per i procedimenti di competenza comunale;
- con nota interna in data 03/04/2019 il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, in qualità di Proponente, ha provveduto a trasmettere all'Autorità Competente il Documento Preliminare relativo alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per la variante urbanistica di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della citata Legge Regionale n. 10 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i., dando così avvio alla Procedura di Verifica suddetta;
- la Legge Regionale n. 10 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i. prevede all'art. 22, comma 3 che l'Autorità Competente trasmetta il Documento Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni dall'invio;

DATO ATTO CHE, sulla base di quanto risultante dalla documentazione trasmessa:

- La variante proposta è di tipo semplificato, ai sensi degli artt. 30 e 32 della Legge Regionale 65/2014. La variante è stata ritenuta necessaria dall'Amministrazione Comunale al fine adeguare le norme alla più recente legge urbanistica toscana in tema di governo del territorio e, non secondariamente, al fine di dare risposte a proposte formulate nell'ambito dell'attività del Consiglio Comunale e dal Comitato delle professioni, con il quale l'amministrazione ha attivato da tempo un canale di concreta collaborazione.
- La variante si inserisce in un più vasto disegno preparatorio all'avvio del procedimento per la variante al Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo.
- Le modifiche proposte riguardano ambiti generali delle norme e non puntuali, di conseguenza le singole trasformazioni verranno sempre e di volta in volta valutate dagli uffici comunali nell'ambito della relativa istruttoria urbanistico-edilizia.
- Per la maggior parte la variante norma interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente, sia nel territorio edificato che nel territorio rurale; il dimensionamento del Regolamento Urbanistico non viene modificato. Oltre ad aspetti prettamente urbanistici si propone di modificare gli articoli delle norme geologiche, almeno di quelle in tema di fattibilità geologica e idraulica.

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. n.10/2010 e ss.mm. disciplina all'art.22 le procedure per la Verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e programmi di cui all'art. 5;

DATO ATTO CHE:

- L'autorità Competente, per tutto quanto esposto ai punti precedenti, ha provveduto a trasmettere, in data 04/04/2019, con nota prot. n. 40733, a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 10/2010, il Documento Preliminare di cui sopra, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri e/o contributi.
- I Soggetti individuati quali competenti in materia ambientale, e pertanto coinvolti nelle consultazioni risultano i seguenti:
 - Regione toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale
 - Provincia di Pistoia Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
 - Autorità di Bacino del Fiume Arno
 - Consorzio della Bonifica Ombrone Pistoiese e Bisenzio
Arpat - Dipartimento Provinciale di Pistoia
ASL Toscana Centro
- CONSIDERATO che a seguito dell'invio del Documento Preliminare relativo alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per il procedimento in oggetto sono pervenuti al Comune, nei termini stabiliti dalla L.R. 10/2010, i seguenti contributi:
 - ASL con nota ns. prot. 54731 del 04/05/2019 (parere negativo ai fini dell'esclusione dal procedimento di VAS);
 - ARPAT con nota ns. prot. 51239 del 26/04/2019 (parere negativo ai fini dell'esclusione dal procedimento di VAS);
 - Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio con nota ns. protocollo n. 52807 del 02/05/2019 (parere favorevole ai fini dell'esclusione dal procedimento di VAS).

DATO ATTO che dall'analisi del contenuto tecnico dei suddetti contributi emerge in sintesi quanto segue:

- Il Dipartimento ARPAT di Pistoia osserva che la variante riguarda previsioni geograficamente non localizzate, ma diffuse sul territorio; secondo lo stesso documento preliminare presentato avrà effetti non trascurabili sulle componenti ambientali, tanto da rendere necessarie mitigazioni dei suoi effetti negativi, prevedibili in fase di progettazione definitiva degli interventi. Le trasformazioni di maggiore importanza verrebbero gestite prescrivendo studi di valutazione degli effetti ambientali e studi di incidenza ecologica. Sono previsti incrementi del consumo di suolo, dei fabbisogni energetici, idrici e depurativi, del consumo di risorse e della produzione di rifiuti e reflui, nonché necessità di maggiore tutela delle risorse (energetiche, idriche, vegetazione, fauna, flora, ecosistemi, aspetti agroeconomici e forestali, ecc.) in considerazione di ciò, e in particolare che la definizione della gestione dei previsti impatti sembra rinviata a procedimenti successivi a quello nel quale si inquadra il contributo richiesto, ARPAT non ritiene la variante escludibile dal procedimento di VAS.

- La ASL Toscana Centro evidenzia che l'applicazione di buona parte delle NTA oggetto di variante (che vengono riportate nel contributo con relativa analisi puntuale delle criticità rilevate) - comporta l'aumento del consumo di suolo, sia in area urbanizzata sia in territorio rurale. La misura dell'impatto non si può desumere dalla modifica puntuale della norma, tuttavia l'impatto determinato dall'applicazione della norma comporta nel suo complesso effetti negativi sull'ambiente e, conseguentemente, sulla salute umana. Sulla base di ciò ASL ritiene necessaria l'assoggettabilità a VAS della variante urbanistica.
- La Sovrintendenza non rileva problemi ambientali e/o impatti potenzialmente negativi derivanti dall'attuazione della Variante normativa e, conseguentemente, valuta che la medesima non sia da assoggettare a VAS.

CONSIDERATO

- che sulla base dei suddetti contributi il Proponente ha manifestato all'Autorità Competente, in data 30/05/2019, la volontà di effettuare specifici approfondimenti al fine di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale ulteriori e più circostanziati elementi per l'espressione del proprio contributo e, eventualmente, superare il parere negativo in merito all'esclusione del procedimento da VAS;
- che conseguentemente, con nota del 28/10/2019, il dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, in qualità di Proponente, ha provveduto a trasmettere all'Autorità Competente la documentazione integrativa elaborata, costituita da:
 - Controdeduzioni alle osservazioni formulate da parte degli enti competenti al Documento Preliminare ;
 - Relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS Ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n.10/2010 - Relazione modificata e integrata per le controdeduzioni alle osservazioni formulate dagli Enti Competenti al documento preliminare;
 - Elaborati cartografici integrativi
- che l'Autorità competente ha ritenuto pertanto necessario, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica, indire specifica conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90, per l'acquisizione del definitivo contributo da parte di ARPAT e ASL sulla documentazione integrativa pervenuta dal Proponente;
- che la suddetta Conferenza si è tenuta in data 14/11/2019 (conclusione della seduta in data 15/11/2019), come da relativo verbale allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO:

- che la documentazione integrativa prodotta dal proponente, come dallo stesso dichiarato in sede di Conferenza, assolve alla duplice funzione di:
 - fornire chiarimenti nel merito della effettiva entità della variante;
 - recepire le indicazioni e evidenze di criticità puntualmente rappresentate nel parere ASL, attraverso l'inserimento di alcune modifiche normative ulteriori (art. 3 e art. 25bis).

DATO ATTO:

- che la Conferenza di Servizi di cui ai punti precedenti si è espressa, in esito alla discussione svolta e all'esame delle singole e puntuali criticità residue evidenziate dai soggetti competenti in materia ambientale, favorevolmente all'esclusione della Variante in oggetto dal procedimento di VAS, con le

prescrizioni e le ulteriori modifiche concordate nel corso della seduta, finalizzate al superamento delle criticità rilevate;

DATO ATTO pertanto dell'attività tecnico- istruttoria svolta da questa Autorità Competente;

VALUTATO che, sulla base della documentazione tecnica agli atti e di quanto risultato dall'esito della Conferenza di Servizi sopra richiamata:

- Le previsioni di variante, con le prescrizioni e le modifiche condivise con il Proponente in sede di Conferenza di Servizi, non comportano impatti ambientali da ritenersi significativi;
- E' stata verificata la coerenza della variante con i Piani e Programmi pertinenti, inclusi quelli sovraordinati, in relazione alla tutela e salvaguardia degli assetti urbani, ambientali, paesaggistici e territoriali. La variante anzi consente di riallineare e aggiornare, per quanto possibile, il contesto normativo del Regolamento Urbanistico al contesto normativo sovraordinato, anche in previsione del nuovo Piano Strutturale e del successivo Piano Operativo;
- La variante contiene elementi utili a promuovere iniziative per il risparmio energetico e la riduzione dei fabbisogni. Contribuisce alla definizione di norme chiare per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio.
- Le norme prevedono il mantenimento o la creazione di nuove aree "a verde", in modo da preservare o migliorare la qualità ambientale degli insediamenti.
- Il quadro di riferimento ambientale, pur considerando che non si valutano previsioni geograficamente localizzate, individua i settori e gli elementi potenzialmente interessati dagli interventi ammessi, sia positivamente che negativamente, non individuando limiti o condizionamenti significativi alla revisione del contesto normativo come proposto, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni e modifiche formulate dalla Conferenza di Servizi sopra richiamata.
- La variante normativa non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria in campo ambientale, ma contribuisce a favorire la realizzazione di opere per il risparmio energetico, la riduzione dei fabbisogni, la tutela del territorio rurale .
- I possibili impatti cumulativi sono mitigabili nell'ambito dei normali interventi edilizi e non si riscontrano impatti di natura transfrontaliera.
- Non si ipotizza il superamento dei valori limite di qualità ambientale, nè si prevede che vengano modificati in negativo i livelli esistenti di qualità ambientale che possano introdurre danni alla salute.

DATO ATTO CHE:

- sulla base di tutto quanto sopra esposto, sono stati individuati qualitativamente gli impatti positivi e negativi, permanenti e transitori; gli impatti negativi previsti sono da ritenersi non significativi e comunque mitigabili.
- non si prevede che vengano modificati in negativo i livelli i qualità ambientale e valori limite che possano introdurre danni alla salute.

RITENUTO PERTANTO di poter escludere il procedimento in oggetto dalla VAS, in considerazione della natura e dell'entità degli impatti ambientali previsti, con le prescrizioni e modifiche, così come formulate nel verbale della Conferenza di Servizi del 14/11/2019 allegato al presente atto, atte a garantire con maggiore

efficacia la tutela delle risorse ambientali del territorio e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile rapportati alle esigenze della comunità locale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. risulta necessario provvedere all'adozione del provvedimento conclusivo dei lavori della Conferenza dei Servizi di cui ai punti precedenti, quale atto vincolante dell'Amministrazione che tale conferenza ha convocato e conclusivo del procedimento in questione;

VISTO l'art. 107 del D. lgs. 267/2000;

VISTI gli art. 57 e 58 dello Statuto comunale;

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione della Giunta n. 106 del giorno 9 maggio 2019.

DATO ATTO che nel presente procedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto disposto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 03/06/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 e ss.mm.,

In qualità di Autorità Competente per la VAS,

DETERMINA

- 1) di stabilire che il presente atto costituisce provvedimento conclusivo dei lavori della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, tenutasi in forma simultanea e in modalità sincrona in data 14/11/2019 (con conclusione della seduta in data 15/11/2019), il cui verbale è allegato alla presente;
- 2) di escludere il procedimento di "VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO DELLE N.T.A. A SEGUITO DI MONITORAGGIO AI SENSI DEGLI ART. 30 E 32 DELLA L.R. 65/2014" dalla procedura di VAS, per le motivazioni riportate in premessa, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni e modifiche della proposta esaminata, così come riportate nel verbale della Conferenza di Servizi richiamata al precedente punto 1);
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, quale Proponente, per quanto di competenza;
- 4) di inoltrare il presente atto in via informatica alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico dell'amministrazione Comunale al fine della generale conoscenza e per l'espletamento degli adempimenti di legge;

- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale nella preposta sezione di “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 22, comma 5 della L.R. 10/2010 e ss.mm. e del D. Lgs. 33/2013.
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Arnaldo Billwiller, Dirigente del Servizio Ambiente e Cimiteri;
- 7) di dare atto altresì che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge

RESPONSABILE PROCEDIMENTO		Dirigente Servizio Ambiente e Cimiteri	Dott. Arnaldo Billwiller
TERMINI PROCEDIMENTO		– PREVISTO	
Procedimento avviato il	03/04/2019	Con comunicazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio ai sensi art. 22 c. 2 LR 10/2010 e ss.mm.	
Procedimento da concludere entro	26/12/2019 (tenuto conto della sospensione richiesta dal proponente)	Con provvedimento	Provvedimento dell’Autorità Competente in materia di VAS , ai sensi art. 22 LR 10/2010 e ss.mm.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021 approvato con D.G.C. n. 136/2019

IL Dirigente

Allegato : verbale Conferenza di servizi del 14/11/2019

Il Dirigente

AMBSP - DIR U.O.IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEGLI ANIMALI